

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA****SEZIONE FALLIMENTARE**

In composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Adolfo Ceccarini, sciogliendo la riserva del 27 gennaio 2022 sulla conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari richieste dalla  
con ricorso del 23 dicembre 2021, ai sensi deli artt. 6 e ss. del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto ex artt. 2 ss. d.l. n. 118/ 2021, depositata in data 13 dicembre 2021 tramite piattaforma telematica, la

, avente sede legale in Roma, ha domandato altresì l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 6 ss. dello stesso decreto, al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa. In particolare, ha domandato l'inibizione della prosecuzione dei procedimenti di reclamo nn. R.G. promossi nei suoi

confronti, dinanzi al Tribunale di Roma, dalla

, per il rilascio o il sequestro dell'azienda


corrente in Roma, in Via

degli

e dalla

per il rilascio o il sequestro dell'azienda

corrente in Roma, in Via



Con ricorso del 23 dicembre 2021, la stessa ha domandato al Tribunale di voler confermare la detta misura, nonché di impartire il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul proprio patrimonio fino all'archiviazione della composizione negoziata, ovvero alla conclusione delle trattative, nonché di voler sospendere il procedimento per la dichiarazione di fallimento n. [redacted] R.G. promosso nei suoi confronti dalla

Con decreto del 24 dicembre 2021, questo giudicante, dopo avere verificato la competenza del Tribunale di Roma, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestiva accettazione dell'esperto, [redacted] designato dalla apposita commissione della Camera di Commercio, ha fissato l'udienza del 27 gennaio 2022 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante il termine di 15 giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all'esperto e ai creditori legittimati passivamente, prescrivendo le relative modalità.


All'udienza del 27 gennaio 2022 è comparso il legale rappresentante della ricorrente, [redacted], con gli Avv.ti

[redacted] nonché l'esperto, [redacted]

[redacted], il difensore dei creditori

[redacted] e il di-

fensore della [redacted]



Alla stessa udienza, i difensori della ricorrente hanno provato di avere richiesto la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

Gli stessi hanno provato, inoltre, di avere ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con le forme prescritte, ai soggetti legittimati a partecipare al procedimento, da individuarsi esclusivamente nella

\_\_\_\_\_ nei  
cui confronti è domandata la conferma della misura protettiva della sospensione dei giudizi di reclamo pendenti. Secondo questo giudice, la legittimazione passiva non può riconoscersi, infatti, alla \_\_\_\_\_, poiché il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, 4° comma, d.l. n. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice. La legittimazione passiva non può, inoltre, riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un precet-



to, sia perché le parti e il contenuto della fase giurisdizionale del procedimento di composizione negoziata della crisi devono essere specificamente individuati dal ricorrente, in quanto elementi essenziali di una vera e propria domanda giudiziale, sia perché, al fine di pronunciare sulla domanda, il giudice deve verificare la funzionalità delle singole misure al buon esito delle trattative, la loro incidenza su beni strumentali dell'impresa necessari per la prosecuzione dell'attività nella prospettiva del suo risanamento, nonché la loro proporzionalità al sacrificio che ne deriva per il creditore (art. 7, 6° comma, d.l. n. 118/2021). In questo senso, deve ritenersi inammissibile la richiesta della \_\_\_\_\_ di imporre genericamente, a tutti i creditori, il divieto di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi. Ritiene, infatti, questo giudicante, alla luce del principio interpretativo sopraindicato, che i creditori ai quali sono inibite le attività descritte dall'art. 6, 1° comma, del d.l. n. 118/2021 non siano tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere esattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice con l'ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame.

Quanto al merito, deve innanzitutto riconoscersi la completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, salvo rilevare che l'elenco dei creditori prescritto dall'art. 7, 2° comma, lett. c), del



d.l. n. 118/21, benché non evidenziato in un documento separato, si ricava agevolmente dal bilancio di verifica al 31 dicembre 2021 unitamente al dettaglio dei fornitori iscritti nel medesimo bilancio.

Con la memoria di costituzione del 27 gennaio 2022, i creditori

pur contestando alcuni punti della ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso, hanno aderito alla richiesta della di conferma della misura protettiva della sospensione dei procedimenti di reclamo pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, per un periodo di 60 giorni.

All'udienza del 27 gennaio 2022, il dott. ha dichiarato che, sulla base degli atti depositati e delle prime verifiche da lui già compiute, allo stato non può escludersi la possibilità di raggiungere l'obiettivo del risanamento dell'impresa. Inoltre, con la relazione depositata in atti, l'esperto ha dato atto dell'atteggiamento serio e collaborativo della ricorrente, che si è manifestato con la tempestiva consegna della documentazione da lui richiesta e con la partecipazione ad alcuni incontri, anche con gli altri soggetti interessati, all'esito dei quali ha potuto riscontrare la disponibilità al dialogo e una apertura dei creditori a valutare un percorso di risanamento dell'impresa. L'esperto ha, inoltre, riferito di avere definito alcuni tavoli di negoziazione da avviare non solo con la e la

legittimate passivamente in questa fase della procedura, ma anche con gli ulteriori fornitori ai quali do-



vranno estendersi le trattative e, eventualmente, con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Lo stesso ha poi evidenziato che, in pendenza delle trattative necessarie per il superamento dell'attuale squilibrio patrimoniale, economico e finanziario della proponente, è necessario che l'impresa non venga privata della disponibilità dei rami di azienda da essa gestiti, talché risulta opportuna e giustificata la sospensione, per il termine di 60 giorni, salvo proroghe, dei procedimenti di reclamo indicati nel ricorso.


Tenuto conto delle puntuali e ben motivate considerazioni svolte dall'esperto, e della disponibilità manifestata dai creditori interessati, questo giudicante ritiene di dover confermare, ai sensi dell'art. 7, 4° comma, del d.l. n. 118/2021, il divieto di prosecuzione dei procedimenti di reclamo promossi dinanzi al Tribunale di Roma dalla \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_

nei confronti della \_\_\_\_\_

iscritti ai nn. \_\_\_\_\_ R.G., per il termine di 60 giorni, salvo eventuali proroghe, mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, 6° comma, d.l. n. 118/2021.

P.Q.M.

Il Giudice, accoglie il ricorso presentato dalla \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui d.l. 24 agosto 2021, n. 118,



convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147, e, per l'effetto, visti gli artt. 6 e 7 del citato decreto:

1. conferma il divieto di prosecuzione dei procedimenti di reclamo promossi dinanzi al Tribunale di Roma dalla

e dalla

nei confronti della

iscritti ai nn.

R.G., per il termine di 60 giorni dalla co-

municazione della presente ordinanza;

2. manda all'esperto, dott. di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata;

3. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Roma, 2 febbraio 2022

Il Giudice designato  
dott. Adolfo Ceccarini

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 3/2/2022

*[Handwritten signature]*